

Io credo che anche questa volta sono stati teneri della sovranià, e non hanno voluto che la Camera si spogliasse del suo diritto, facendo un articolo di legge che assicurasse senza inventario una pensione a certi servigi che possono ancora essere chiamati in giudizio. (*Sensazione*)

Io ripeto quindi che voto questa soppressione, non so come sfuggita all'acume dei membri dell'altra Camera, e la voto senza neppure l'ordine del giorno. Per me l'ordine del giorno lo credo supervacaneo; la Camera esprime la suprema sua volontà nei bilanci con delle cifre: cioè dà tanto, perchè si spenda tanto nei modi e termini da lei fissati. Questo nostro voto fu, e doveva esserlo, rispettato; noi non abbiamo altro da chiedere; quindi l'ordine del giorno proposto non è che un pleonasma.

Accetto quindi la proposta soppressione, mercè la quale non sono sancite con una legge, come aveva voluto dapprima fare la Camera dei deputati, certe pensioni, che non si sa ancora se potranno, se dovranno esistere, anche in questo limite; la Camera perciò sotto questo rapporto non ha per nulla a lagnarsi.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CHIARLE.** Affinchè la Camera conosca tutta la portata del voto che sta per emettere... (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Favoriscano non interrompere.

**CHIARLE.** ...e per risponderè agli schiarimenti chiesti dall'onorevole deputato Valerio, a cui nè il ministro, nè il relatore risposero, dirò quale sia la differenza che passa fra l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, ed il voto precedentemente emesso dalla Camera elettiva. La Camera elettiva nella votazione del bilancio delle spese generali faceva due cose: riduceva la cifra parziale delle pensioni che oltrepassavano le lire 8000, poi votava un articolo addizionale nel quale provvedeva, acciocchè non si pagasse per l'avvenire nessuna pensione che oltrepassasse le lire 8000. Nell'altra Camera si ammisero nel bilancio le cifre parziali delle pensioni ridotte a lire 8000, ma si disdisse il voto sull'articolo addizionale col quale si provvedeva pel pagamento delle pensioni all'avvenire. Io non verrò a dire ora con qual fondamento di ragione si sia operata questa mutazione dal Senato: è questione questa troppo delicata che io voglio per ora lasciare in disparte, solo accenno quale sia l'importanza del voto che sta per emettere la Camera votando l'ordine del giorno proposto dalla Commissione: si vota cioè l'approvazione delle cifre parziali che stanno nel bilancio ridotte a lire 8000, e non si provvede più nell'avvenire.

Bisognerà poi per l'avvenire fare un'altra legge: intanto essendo per ora mantenute nel bilancio le riduzioni fatte dalla Camera, ripeto che non ho difficoltà di votare l'ordine del giorno quale venne dalla Commissione proposto.

**DEL CARRETTO, relatore.** Il deputato Chiarle crede che non si sia provveduto per l'avvenire. Egli non ha forse fatto attenzione alla relazione della Commissione; in essa è detto che all'articolo secondo, votato dalla Camera, il Senato aveva sostituito che sino alla pubblicazione di una nuova legge per le pensioni non se ne potrebbero accordare che eccedano, compreso ogni assegnamento, le lire 8000, cosicchè anche l'avvenire è guarentito.

*Voci.* Ai voti!

**PESCATORE.** Secondo l'articolo consentito dal Senato, il Governo non potrà concedere per l'avvenire pensioni maggiori di 8000 lire. Ma resta a vedere riguardo alle pensioni già concesse, ed eccedenti la somma di 8000 lire, non pagate per quest'anno, se il Ministero per l'avvenire non le porterà in bilancio nell'antica somma. (*Rumori*) Io finora ho inteso il

Ministero a dichiarare che per questi anni egli si atterrà ai risultamenti del bilancio votato, e che non pagherà le somme eccedenti; ma io ho inteso altresì il Ministero ad elevare un dubbio. Prima egli aveva una convinzione fermissima che potesse usare del *benepiacito*, e aumentare anche o diminuire le antiche pensioni; la discussione del Senato gli ispirò il dubbio, se possa ancora valersi del *benepiacito*, e lascia travedere, che potrebbe emanare un decreto reale, il quale riconfermasse le antiche pensioni eccedenti le lire 8000. (*Il ministro dell'interno fa cenno di no — Susurro*) Il dubbio che io sollevo può essere facilmente dileguato dal signor ministro colla franca dichiarazione che anche nel bilancio del 1852 egli non porterà nessuna pensione eccedente le lire 8000.

**GAUVAGNO, ministro dell'interno.** Due sono le osservazioni fatte dall'onorevole deputato Pescatore. La prima è relativa al punto, se il Ministero crederebbe di potere emanare un decreto reale con cui si ristabilissero le pensioni eccedenti le lire 8000. Io dico che non è necessaria l'emanazione di un decreto reale per la ragione che quand'anche questo domani emanasse, non si potrebbe mandare ad effetto, perchè trattandosi di pensioni accordate per l'addietro, mancherebbero i fondi opportuni.

Il Ministero non ha altro diritto collocando qualche impiegato a riposo che di dargli la pensione portata dai regolamenti, e s'intende che il Parlamento non rifiuterà il pagamento di queste pensioni, che sono portate da decreti posteriori, quando il collocamento a riposo ebbe luogo posteriormente; ma per ciò che è già consumato, per coloro che sono già collocati a riposo, non ci entra più la forza di verun decreto reale, poichè bisogna stare ai fondi stanziati nel bilancio; questi fondi eccedenti le lire 8000 non essendo stanziati, il Ministero non può pagarli.

La seconda difficoltà che fa il deputato Pescatore è quella se il Ministero intende nel 1852 di riprodurre nel bilancio le pensioni eccedenti le lire 8000. A questo riguardo io pregheerei il deputato Pescatore di aspettare che il Ministero le abbia riproposte, onde proporre a sua volta alla Camera di rigettarle nuovamente.

**PESCATORE.** Dunque è un sistema continuo di transazione tra il Ministero e la Camera (*Rumori prolungati*): il Ministero non pagherà le pensioni per questo anno perchè non ha fondi, ma porterà le medesime in somma maggiore nel bilancio del 1852. (*Rumori*)

*Varie voci.* Ai voti!

**BERTOLINI.** L'articolo secondo adottato dalla Camera e rigettato dal Senato contiene due disposizioni assai distinte: con una si stabilisce che niuna pensione possa eccedere la somma di lire 8000, sia che si tratti delle pensioni già concesse, sia che si tratti di quelle che venissero a concedersi; coll'altra, la quale, se non isbaglio, è l'alinea dell'articolo stesso, si stabilisce che in questo computo debbano comprendersi le pensioni accordate sui bilanci dei santi Maurizio e Lazzaro, e dal regio Economato.

Ora, quanto alle pensioni di cui parla la prima parte io non avrei alcuna difficoltà perchè vedo che l'effetto viene ad essere lo stesso; il Senato ha adottato le categorie votate dalla Camera, anzi gli articoli stessi delle categorie nelle somme precisamente in cui erano state votate dalla Camera; ma quanto alla seconda parte la cosa cambia d'assai.

Io domanderò al Ministero se voglia ottemperare al voto della Camera: se egli, cioè, nel pagare le pensioni a coloro a cui fossero già state concesse prima d'ora, o nel concederle altre per l'avvenire, e nel calcolare le lire 8000 faccia il computo di quelle somme che sono concesse sui bilanci